

## L'Amianto in Italia

<b>1. Introduzione;</b>
<b>2. Istituzione del fondo vittime dell'amianto ex art. 1, cc. 241/246, l. 244/2007.</b>
<b>3. Incidenza delle patologie asbesto correlate;</b>
<b>3.1. I dati dell'Inail;</b>
<b>3.2. Resoconto delle Associazioni;</b>
<b>4. I benefici contributivi per esposizione ad amianto;</b>
<b>4.1. Le norme sui benefici contributivi per esposizione all'amianto;</b>
<b>5. Il quadro dei siti oggetto di atto di indirizzo;</b>
<b>5.1. Gli atti di indirizzo contemplati nel DM 12.03.2008, art. 1, lettera b) e nell'atto generale Inail del 19.05.2008, n. 6002 (successivamente oggetto di annullamento da parte del TAR del Lazio).</b>
<b>5.2. Elenco degli atti di indirizzo emessi dal Ministero del Lavoro.</b>
<b>5.3. Atti equipollenti a quelli emanati dal Ministro del Lavoro.</b>
<b>5.4. Sentenza TAR Lazio n. 5750/09.</b>
<b>5.5. La proroga dei termini, con l'art. 6, comma 9 bis, legge 25/2010 e norma interpretativa (riproducente l'art. 1, lettera b) del DM 12.03.2008, annullato dal TAR del Lazio).</b>
<b>5.6. Il giudizio innanzi il Consiglio di Stato e i ricorsi alla Corte Europea per i diritti dell'uomo, ed amministrativi alla Commissione Europea.</b>
<b>5.7. Il numero delle domande all'Inail e la mancata loro istruttoria.</b>
<b>6. Lo stoccaggio e l'inertizzazione dell'amianto.</b>
<b>7. Conclusioni</b>

### **1. Introduzione.**

Come già emerso nella Conferenza Mondiale dell'amianto di Taormina *"La vicenda dell'amianto sintetizza, in modo paradigmatico, le vicende nazionali e le lotte del movimento operaio per vincere lo stato di arretratezza, di incertezza e di povertà, aggravato da diseguaglianze sociali"* nel tentativo di perseguire l'eguaglianza sostanziale e la pari dignità sociale, proprio attraverso il lavoro, strumento di elevazione e presupposto per una esistenza libera e dignitosa".

Nonostante nella Carta Costituzionale fossero stati consacrati i principi di tutela del lavoro (artt. 3, 4, 32, 35 e 36 della Costituzione) e dunque della salubrità dell'ambiente lavorativo e della salute, quale *"bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone una piena ed esaustiva tutela ... (delle) condizioni di vita, di ambiente e di lavoro"* (Corte Costituzionale

Sentenza 399/96), *“nella nozione più ampia riferita alla salute, alla sicurezza ed al benessere psicofisico del lavoratore, anziché ai soli infortuni e malattie professionali”* (Cassazione Penale IV<sup>a</sup> Sezione, Sentenza n. 12799 del 29.03.07, in conformità con la Giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea, Sentenza 12.11.1996 in causa C-84/1994), che presuppone *“l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile”* (già normativamente imposto come criterio conforme alla normativa comunitaria ed ai principi riaffermati più volte dalla Corte Costituzionale), *“giacché occorre attribuire sicura preminenza al bene della sicurezza e della salute della persona/lavoratore rispetto ad altri interessi costituzionalmente garantiti, ma condizionati (art. 41, II° comma, Cost. rispetto agli artt. 32 e 35 della Costituzione)”* (cfr. Cassazione Penale IV<sup>a</sup> Sezione, Sentenza n. 12799 del 29.03.07, conforme Corte di Giustizia della Comunità Europea, Sentenza 12.11.1996 in causa C-84/1994), ed il fatto che il rischio morbigeno legato all'esposizione all'amianto fosse già noto da molto tempo<sup>1</sup>, alla scienza medica all'inizio del '900, ed al Legislatore italiano già con la **Legge 455 del 12.04.1943** (*“Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi ed all'asbestosi”*).

L'amianto, pur dopo l'approvazione delle norme costituzionali, nel corso dei decenni successivi non venne messo al bando, anzi, se ne incrementò l'utilizzo, con l'imposizione del cosiddetto premio supplementare a carico dei datori di lavoro ed in favore dell'INAIL (art. 153<sup>2</sup> D.P.R. 1124/65), tanto da rendere lampante l'inadempimento degli obblighi costituzionali: si è voluto prediligere l'abbattimento dei costi economici e le esigenze della produzione, che si sono fatte prevalere sul bene primario della salute (cfr. art. 41, II° comma, Cost., che impone limiti all'iniziativa economica privata, per salvaguardare *“la sicurezza, ... la libertà, ... la dignità umana”*; in giurisprudenza Cassazione Penale, Sezione IV<sup>a</sup>, Sentenza n. 12799 del 29.03.07).

Così nelle conclusioni della Commissione Lavoro del Senato del 22.07.97: *“benché sia noto che l'impiego di tale sostanza (l'amianto) sia all'origine di tumori dell'apparato respiratorio e che l'utilizzo eccessivo che se ne è fatto negli anni passati avrebbe determinato secondo una stima*

---

<sup>1</sup> Si pensi che già in una Sentenza del Tribunale di Torino, in nome di Vittorio Emanuele III<sup>o</sup>, nel 1906, nella causa n. 1197/1906, Soc. anonima The British Asbestos company Limited contro Pich Avv. Carlo, che richiama *“le acquisizioni del Congresso Internazionale di Milano sulle malattie professionali in cui venne riconosciuto che fra le attività più pericolose sulla mortalità dei lavoratori vi sono quelle indicate col nome di polverose e fra queste in prima linea quelle in cui si sollevano polveri minerali e tra le polveri minerali le più pericolose sono quelle provenienti da sostanze silicee come l'amianto perché ledono le vie respiratorie quando non raggiungono sino al polmone”* e già così presso il Policlinico di Torino, dove in 30 cartelle cliniche si rinvenivano identiche annotazioni del Prof. Scarpa e nelle norme con il Regio Decreto 14/6/1909 n° 442, in tema di lavori ritenuti insalubri; così con D.lgs. 6/8/1916, n° 1136; e nel Regio Decreto 1720/36), è con la Legge 455 del 12.04.1943, che tabella l'asbestosi come malattia professionale.

<sup>2</sup> I datori di lavoro, che svolgono lavorazioni previste nella tabella allegato n. 8, sono tenuti a corrispondere un premio supplementare, fissato in relazione all'incidenza dei salari specifici riflettenti gli operai esposti ad inalazioni di silice libera o di amianto in concentrazione tale da determinare il rischio sul complesso delle mercedi erogate a tutti gli operai dello stesso stabilimento, opificio, cantiere ecc..

*approssimativa, circa 4.000 casi di tumore di origine professionale all'anno, i riconoscimenti di tumore come malattia professionale sono soltanto una decina ogni anno".*

L'amianto è prima di tutto e soprattutto un'emergenza sanitaria e sociale, non solo per l'alto numero di malati, quanto piuttosto per il rischio concreto che si proietta nel futuro in ragione dei lunghi tempi di latenza e della presenza del pericoloso materiale in molti prodotti ancora in uso, tanto da dover imporre accanto alle opzioni indennitarie e risarcitorie, anche quelle di precauzione e prevenzione. Ed allora, se così stanno le cose, e se si considera che con l'art. 153 del D.P.R. 1124 del 1965, furono imposti premi supplementari per l'asbestosi, per salvaguardare l'equilibrio del bilancio dell'INAIL, in previsione dell'insorgenza di malattie professionali per esposizione all'amianto, abbiamo la conferma che la tragedia dell'amianto poteva essere evitata e con essa decine e decine di migliaia di lavoratori ammalati e deceduti, di vedove, di figli piccoli, rimasti orfani, di famiglie sconvolte e di lutti che proseguiranno per decine di anni, perché di amianto si è cosparsa l'intera penisola con una pesante ipoteca sulla salute anche delle generazioni future.

La Repubblica Italiana è stata già condannata in sede comunitaria, per essere stata inadempiente nel recepire la direttiva comunitaria 477/83/CEE (relativa alla tutela della salute dei lavoratori esposti all'amianto), con Sentenza della Corte di Giustizia Europea, n. 240 del 13.12.90 che ha portato a termine la procedura di infrazione avviata dalla Commissione nel 1989, ed ancora, sempre in tema di sicurezza del lavoro, e dunque anche sul tema dell'amianto, con la Sentenza, sempre della Corte di Giustizia Europea, nella causa n. 49/00, in data 15.11.01. Innanzi alla macroscopica violazione dei diritti fondamentali, la sostanziale disapplicazione della Legge 257/92, anche in tema di benefici contributivi, il mancato riconoscimento delle rendite per malattie professionali, asbesto correlate, la mancata attuazione del fondo vittime dell'amianto di cui all'art. 1, commi 241/246, Legge 244/07, le Associazioni ed i singoli aventi diritto hanno ricorso a Strasburgo, la cui Corte ha dichiarato ricevibile ed affidato la causa alla II<sup>a</sup> Sezione, ed analoghe doglianze verranno proposte in via amministrativa, alla Commissione Europea, perché avvii un'altra procedura di infrazione innanzi alla Corte.

La Cassazione, in data 26.07.02, con la Sentenza n. 11110 *"i lavoratori dipendenti (erano) costretti a svolgere la loro attività nell'ambiente e con gli orari prescelti dal datore di lavoro, impossibilitati perciò a ricorrere a misure di protezione contro l'azione nociva dell'amianto che non siano quelle apprestate dall'azienda"* ed è sufficiente richiamare un passaggio dei lavori parlamentari, nella seduta del 12/14.07.1993 (relativa alla discussione circa le modifiche all'art. 13, comma 8, della Legge 257/92 e relativamente alla estensione del prepensionamento a tutti i

lavoratori esposti, a prescindere dal tipo di lavorazione ed alla soglia, purché la loro condizione si fosse protratta, nell'arco del periodo lavorativo, per oltre 10 anni, l'On.le Muzio così precisa: *“l'Italia è stata per molti anni inadempiente quanto all'adeguamento delle disposizioni comunitarie, che già decine di anni fa prevedevano per i Paesi membri misure di prevenzione e di protezione per i lavoratori utilizzatori dell'amianto. Le imprese hanno preteso questi ritardi dai governi che si sono succeduti, vuoi per ragioni nobili - un larghissimo ambito di applicazione per le sue qualità tecnologiche - vuoi per ragioni meno nobili, cioè il suo basso costo”*. Per questi motivi, la questione amianto rimane sul tappeto, in tutta la sua drammatica realtà, e merita un intervento attivo e fattivo delle Pubbliche Istituzioni sotto il profilo della precauzione e prevenzione, della assistenza, cura e riabilitazione ed indennizzo per le vittime, e prepensionamento per i lavoratori esposti in modo condiviso e compatibile.

## **2. Istituzione del fondo vittime dell'amianto ex art. 1, cc. 241/246, l. 244/2007.**

Con l'articolo 1, commi 241/246 della l. 244 del 2007, è stato istituito il Fondo Vittime dell'Amianto, con il quale

*241. È istituito presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con contabilità autonoma e separata, un Fondo per le vittime dell'amianto, in favore di tutte le vittime che hanno contratto patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax», e in caso di premorte in favore degli eredi.*

E le cui

*242. Le prestazioni del Fondo di cui al comma 241 non escludono e si cumulano ai diritti di cui alle norme generali e speciali dell'ordinamento.*

*243. Il Fondo di cui al comma 241 eroga, nel rispetto della propria dotazione finanziaria, una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita, diretta o in favore di superstiti, liquidata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, o dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, fissata in una misura percentuale della rendita stessa definita dall'INAIL.*

*244. Il finanziamento del Fondo di cui al comma 241 è a carico, per un quarto, delle imprese e, per tre quarti, del bilancio dello Stato. L'onere a carico dello Stato è determinato in 30 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009 e 22 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010. Agli oneri a carico delle imprese si provvede con una addizionale sui premi assicurativi relativi ai settori delle attività lavorative comportanti esposizione all'amianto.*

[...] 246. *L'organizzazione e il finanziamento del Fondo di cui al comma 241, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.*"

Con la pubblicazione della tabella 4, pag. 190, comma 4378 in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31.12.2008, risulta la posta di bilancio e la disponibilità finanziaria per l'importo di Euro 30.000.000,00.

Appare di tutta evidenza come con il testo legislativo in esame sia stato conferito alle vittime dell'amianto ed ai loro familiari un diritto soggettivo<sup>3</sup>, che nella specie risulta violato per la mancata adozione del regolamento "entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge", con conseguente responsabilità, tra il contratto come contratto sociale, e l'illecito, comunque ex art. 1173 c.c., traendo dalla legge l'obbligo violato, e che rileva anche alla luce dei precetti di cui agli artt. 97 e 98 della Costituzione ed alla luce delle norme di cui alla l. 241/90.

### **3. Incidenza delle patologie asbesto correlate.**

#### **3.1. I dati dell'Inail.**

Ci sono circa 600 casi l'anno (622 per l'anno 2005) per l'asbestosi (patologia mortale, anche se a lento decorso, e dose correlata), e circa 800 casi di mesotelioma, tra i soli dipendenti del settore privato, e che non tien conto di quello pubblico, e dei casi non denunciati, e delle patologie non tabellate, e dei casi nei quali l'amianto ha indotto un potenziamento del processo cancerogeno per effetto del sinergismo tossicologico.

Come è emerso dal Convegno organizzato dall'Inail il 28.04.2010, quello delle malattie professionali asbesto correlate è un "**fenomeno in crescita**" dello stesso Direttore Generale dell'Ente Assistenziale, Dott. Giuseppe Lucibello, a ricordare i numeri del fenomeno, che registrano di anno in anno incrementi preoccupanti.

"I dati confermano per il periodo 2003-2008 un trend in crescita, nel settore Industria e servizi, delle denunce di asbestosi - che ammontano a circa 600 casi nel 2008 -, delle neoplasie da

---

<sup>3</sup> Diritto soggettivo a copertura costituzionale, riconducibile alle norme di cui agli artt. 32 e 38, e proiezione della norma di cui all'art. 2, e per alcuni profili anche di quella di cui all'art. 3, II comma, della Costituzione, e come tale non soggetto ad affievolimento per l'operato della pubblica amministrazione, al tempo stesso come forma di risarcimento per inadempimento degli obblighi costituzionali e propri del diritto comunitario per mancato tempestivo recepimento della direttiva 477 del 1983.

asbesto - che raggiungono quasi 900 casi - e delle placche pleuriche, che si attestano a 550 casi nello stesso anno. **Per l'asbestosi, la percentuale dei riconoscimenti si posiziona tra il 50-55%, mentre per le neoplasie da asbesto si sale al 75-80% e per le placche pleuriche tra l'80-90%.**" (Convegno Inail del 28.04.2010, "Catastrofe Amianto, picco malati nel 2015", www.ipsoa.it, agosto, 2010).

<b>MALATTIE PROFESSIONALI DA ASBESTO DENUNCIATE E RICONOSCIUTE - ANNI DI MANIFESTAZIONE 2003-2007</b>					
<b>MALATTIA/STATO DI DEFINIZIONE</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>2006</b>	<b>2007</b>
<b>Asbestosi</b>					
Denunciate	518	559	622	552	590
Riconosciute	274	299	290	238	174
<b>Neoplasie da asbesto</b>					
Denunciate	694	729	790	851	728
Riconosciute	542	568	596	586	449
<b>TOTALE</b>					
Denunciate	1.212	1.288	1.412	1.403	1.318
Riconosciute	816	867	886	824	623

Anche quelle che sono le risultanze dell'Inail, seppur parziali, perché non tengono conto del settore del pubblico impiego, e dell'ambito militare, confermano quanto già messo in evidenza dalle Associazioni, e dunque del picco stimato nel 2015, e che a nostro giudizio si protrarrà in modo stabile fino al 2030.

### **3.2. Resoconto delle Associazioni.**

L'Inail tiene conto soltanto dei casi denunciati delle patologie tabellate, ed è dunque un dato sottostimato, anche se è confermato il trend in aumento, con un numero di casi e di asbestosi,

ormai a quota 600, e dei mesoteliomi ormai a quota quasi 900, e delle placche pleuriche a circa 550 casi, nel 2008, e che se si tien conto del settore privato porta a confermare le stime delle Associazioni per il numero di 4000 nuovi casi l'anno, con aspettative di vita non certo rosee in caso di tumore, più lunghe in caso di asbestosi, ma purtroppo sempre con diagnosi infausta.

La dannosità dell'amianto non è limitata soltanto all'apparato respiratorio ma anche per quello digerente. Infatti nel volume 101 delle monografie IARC (quindi OMS) si evidenzia una correlazione (anche se meno evidente) per tumori correlati allo stomaco, il colon e il retto, e' una questione di livello di evidenza non di assenza di rischio da esposizione ad amianto per queste forme (tra i manufatti per i quali i censimenti regionali sono molto carenti vi sono sicuramente le reti acquedottistiche dove i tubi in cemento amianto sono stati ampiamente utilizzati) e si deve tener conto del potenziamento tossicologico indotto dal sinergismo con altri cancerogeni.

Conseguentemente, la stima di 4.000 morti per ogni anno è prudenziale, e tiene conto dei soli decessi per patologie dell'apparato respiratorio.

#### **4. I benefici contributivi per esposizione ad amianto**

##### **4.1. Le norme sui benefici contributivi per esposizione all'amianto.**

Con l'art. 13, comma 7, legge 257/92, testualmente:

*“Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite, **che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto documentate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria relativa a periodi di prestazione lavorativa per il periodo di provata esposizione all'amianto e' moltiplicato per il coefficiente di 1,5”.***

Con l'art. 13, comma 8, legge 257/92, testualmente:

*“**Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche i periodi di lavoro soggetti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto gestita dall'INAIL quando superano i 10 anni sono moltiplicati per il coefficiente di 1,5”.***

*I lavoratori esposti a polveri e fibre di amianto aerodisperse nell'ambiente lavorativo per oltre 10 anni hanno diritto ad una maggiorazione contributiva e dunque una preventiva*

*maturazione del diritto a pensione per un periodo pari al 50% di quello di esposizione (per 10 anni si maturano 5 di prepensionamento).*

Con l'art. 47, della legge 326/03, la maggiorazione è stata ridotta al 25% e soltanto ai fini della rivalutazione dell'entità della prestazione e non ai fini dell'anticipazione della data di pensionamento, e successivamente venne emanato il D.M. Ministero del Lavoro del 27.10.04 che stabiliva il termine di decadenza al 15.06.05 con le eccezioni costituite per coloro che avessero già maturato il diritto alla data del 02.10.03, o avessero già inoltrato la domanda, ed in altre ipotesi contemplate dall'art. 47, comma 6 bis, legge 326/03<sup>4</sup> e dall'art. 3, comma 132, legge 350/03<sup>5</sup>.

L'onere della prova a carico del lavoratore deve essere assolto con la prova del rischio morbigeno e con il superamento della esposizione alla media delle 100 ff/II nelle otto ore lavorative per ogni anno e per oltre dieci anni (ovvero con l'atto di indirizzo ministeriale, al quale è conferito valore legale dall'art. 18, comma 8, della legge 179/02).

## **5. Il quadro dei siti oggetto di atto di indirizzo.**

Con l'art. 18, comma 8, della legge 179/02, le fattispecie si divaricano, poiché per i lavoratori dei siti oggetto di atto di indirizzo l'onere della prova si semplifica, e si può assolvere, almeno indiziariamente, con l'esibizione dell'atto di indirizzo.

Con l'art. 1, commi 20, 21 e 22, legge 247/07, si costituisce un vero e proprio diritto soggettivo ad ottenere dall'Inail immediatamente il certificato di esposizione ex art. 13, comma 8, l. 257/92, con l'automatico riconoscimento del beneficio contributivo, con il coefficiente 1,5, fino al 02.10.2003, ovvero fino all'inizio delle bonifiche, secondo quanto certificato dalla ASL, **utile per anticipare la maturazione del diritto a pensione, e dunque per accedere preventivamente alla prestazione, pari alla metà del periodo di esposizione** (per cui il riconoscimento di 10 anni determina 5 anni di prepensionamento), non applicando più la limitazione del coefficiente all'1,25, né al solo valore della prestazione.

---

<sup>4</sup> "Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento".

<sup>5</sup> In favore dei lavoratori che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sono fatte salve le disposizioni previgenti alla medesima data del 2 ottobre 2003. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche a coloro che hanno avanzato domanda di riconoscimento all'INAIL o che ottengono sentenze favorevoli per cause avviate entro la stessa data. Restano valide le certificazioni già rilasciate dall'INAIL. All'onere relativo all'applicazione del presente comma e del comma 133, valutato in 25 milioni di euro per l'anno 2004, 97 milioni di euro per l'anno 2005 e 182 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

Con decreto del Ministero del Lavoro del 12.03.08, il Ministro On.le Damiano, all'art. 1, lettera b) l'ambito di applicabilità della nuova legge si è voluto limitare e circoscrivere ai soli siti per i quali il Ministro ha riconosciuto i benefici fino al 1992, e non a tutti i lavoratori di tutti i siti (oggetto di atto di indirizzo), contrariamente al dettato legislativo che non discriminava, anzi, riconosceva detto beneficio ai quei lavoratori che avessero prestato la loro attività in siti oggetto di atti di indirizzo.

Il Decreto attuativo altro non è che un atto amministrativo generale, e come tale, per il principio di gerarchia delle fonti, non può contraddire una legge, come nel caso di specie, che conferisce diritti soggettivi, a copertura costituzionale.

Conseguentemente, l'Avv. Ezio Bonanni, nell'interesse di lavoratori ed associazioni, ma non sindacati, ha impugnato l'art. 1, lettera b) del DM 12.03.2008 e l'atto generale INAIL, per ottenerne l'annullamento, e così l'applicabilità della legge per tutti i lavoratori che hanno prestato la loro attività nei siti oggetto di atto di indirizzo, certificativo dell'esposizione, e dunque non solo quelli del Ministro, ma anche altri equipollenti, sul presupposto che nella legge non ci fosse alcuna limitazione, e che dunque l'atto amministrativo fosse contra legem ed invocando l'applicabilità del principio di gerarchia delle fonti (il decreto è un atto amministrativo generale che non può contraddire la legge), e la Sentenza del TAR del Lazio, n. 5750/2009, che si acclude, per esteso, e che di seguito verrà richiamata nei capi essenziali, accoglieva completamente quanto postulato.

La normativa specifica di cui all'art. 1, commi 20, 21 e 22, legge 247/2007, si applica a tutti i lavoratori oggetto di atto di indirizzo ministeriale, ovvero equipollente, attestante ed accertante l'esposizione qualificata ad amianto, siano essi del Ministro del Lavoro, delle Regioni a Statuto Speciale, o di altre Autorità.

**5.1 Gli atti di indirizzo contemplati nel DM 12.03.2008, art. 1, lettera b) e nell'atto generale Inail del 19.05.2008, n. 6002 (successivamente oggetto di annullamento da parte del TAR del Lazio).**

<b>RILEVAZIONE DEI SITI PRODUTTIVI INTERESSATI DALLA APPLICAZIONE DELLA L. N. 247/2007</b>		
<b>IMPIANTO PRODUTTIVO</b>	<b>LOCALITA'</b>	<b>ATTI DI INDIRIZZO CON TERMINE AL 31 12 1992</b>

<b>1</b>	<input type="checkbox"/> Acciai Speciali Terni - ILVA Laminati Piani	<b>Torino</b>	<b>PIEMONTE</b>	n. 471 - 8 marzo 2001 n. 476 - 20 febbraio 2001 n. 562 - 17 aprile 2001
<b>2</b>	<input type="checkbox"/> Michelin	<b>Torino</b>		n. 554 - 6 aprile 2001
<b>3</b>	<input type="checkbox"/> Dalmine	<b>Dalmine (BG)</b>	<b>LOMBARDIA</b>	n. 506 - 9 marzo 2001
<b>4</b>	<input type="checkbox"/> Enichem – Marghera	<b>Marghera (VE)</b>	<b>VENETO</b>	n. 453 - 6 marzo 2001
<b>5</b>	<input type="checkbox"/> Vetreria Zignago	<b>Portogruaro (VE)</b>		n. 580 - 23 aprile 2001
<b>6</b>	<input type="checkbox"/> ILVA “Oscar Senigaglia”	<b>Cornigliano (GE)</b>	<b>LIGURIA</b>	n. 471 - 8 marzo 2001 n. 475 - 8 marzo 2001 n. 562 - 17 aprile 2001
<b>7</b>	<input type="checkbox"/> Lucchini Siderurgica	<b>Piombino (LI)</b>	<b>TOSCANA</b>	n. 474 - 8 marzo 2001 n. 562 - 17 aprile 2001
<b>8</b>	<input type="checkbox"/> Enichem - Ravenna	<b>Ravenna</b>	<b>EMILIA ROMAGNA</b>	n. 452 - 6 marzo 2001
<b>9</b>	<input type="checkbox"/> Cereol Italia	<b>Ancona</b>	<b>MARCHE</b>	n. 570 - 19 aprile 2001
<b>10</b>	<input type="checkbox"/> ICMI	<b>Napoli</b>	<b>CAMPANIA</b>	n. 344 - 18 dicembre 2000 n. 470 - 8 marzo 2001 n. 471 - 8 marzo 2001 n. 562 - 17 aprile 2001
<b>11</b>	<input type="checkbox"/> Kuwait - Raffinazione e Chimica	<b>Napoli</b>		n. 316 - 6 dicembre 2000
<b>12</b>	<input type="checkbox"/> IPZS – Istituto Poligrafico e Zecca di Stato	<b>Foggia</b>	<b>PUGLIA</b>	n. 479 - 8 marzo 2001 n. 601 - 2 maggio 2001
<b>13</b>	<input type="checkbox"/> Enichem – Brindisi	<b>Brindisi</b>		n. 451 - 6 marzo 2001
<b>14</b>	<input type="checkbox"/> BFM - Bari Fonderie Meridionali	<b>Bari</b>		n. 627 - 28 maggio 2001
<b>15</b>	<input type="checkbox"/> ILVA	<b>Taranto</b>		n. 329 - 6 aprile 2000 n. 472 - 8 marzo 2001 n. 480 - 8 marzo 2001

						<b>n. 547 bis - 5 aprile 2001</b> <b>n. 562 - 17 aprile 2001</b> <b>n. 574 - 20 aprile 2001</b> <b>n. 575 - 23 aprile 2001</b> <b>n. 576 - 23 aprile 2001</b> <b>n. 643 - 6 giugno 2001</b>
--	--	--	--	--	--	--

## 5.2. Elenco degli atti di indirizzo emessi dal Ministero del Lavoro.

Il Ministro del Lavoro ha emesso atti di indirizzo non solo per i 15 siti contemplati nell'elenco accluso all'atto INAIL del 19.05.08, ed annullato dal TAR del Lazio per effetto del ricorso al TAR, bensì anche per i seguenti siti:

1	Officine S. Giorgio	Padova		Materferro	10/11/00	42
2	Firema Trasporti	Cittadella (Pd)	Firema	Materferro	10/11/00	44
3	Firema Trasporti Oms	Padova	Firema	Materferro	10/11/00	45
4	O. Veronesi/Galtarossa	Verona		Materferro	21/11/00	47
5	Fervet	Viareggio (Lu)	Fervet	Materferro	22/11/00	52
6	Fervet	Castelfranco (Ts)	Fervet	Materferro	22/11/00	54
7	O.me.ca.	Reggio Calabria	Breda Ansaldo	Materferro	22/11/00	55
8	O.m.fe.sa ex Nomef	Tropuzzi (Lo)		Materferro	22/11/00	56
9	Fiat Ferroviaria	Colleferro (Rm)	Fiat Ferrovia	Materferro	22/11/00	57
10	S.g.l.	Civitanova (Mc)		Materferro	22/11/00	58
11	C.s. Ilva	Taranto	Ilva-Italsider	Siderurgia	6/12/00	61
12	OFFICINE FIORE	Ercolano (Na)	Firema	Materferro	12/12/00	63
13	SIGE FERROVIARIA	Casagiove (Ce)		Materferro	12/12/00	65
14	FIREMA TRASPORTI	Caserta	Firema	Materferro	12/12/00	67
15	Imprese Appalto NCA	Carrara M.na (Ms)		Navalmec.ca	20/12/00	69
16	N. CANTIERI APUANIA	Carrara M.na (Ms)		Navalmec.ca	20/12/00	70
17	RODRIQUEZ C.N.	Messina		Navalmec.ca	20/12/00	71
18	C.S. Ilva	Bagnoli (Na)	Ilva-Italider	Siderurgia	28/12/00	73
19	Imp. Appalto Ilva	Bagnoli (Na)	Varie/Finsider	Siderurgia	28/12/00	73
20	Imp. Appalto Ilva (Icrot, ecc.)	Bagnoli (Na)	Varie/Finsider	Siderurgia	8/8/01	77
21	ICMI	Napoli	Ilva/Italsider	Siderurgia	8/8/01	79
22	Imp. Appalto Ansaldo En.	Italia		Elettromec.a	9/2/01	81
23	Imp. Appalto Ansaldo, Fin.	Italia	IRI	Elettromec.a	9/2/01	81
24	ANSALDO ENER. Tecnici	Italia	Ansaldo	Elettromec.a	9/2/01	82
25	ANSALDO	Sampierdarena (Ge)	Ansaldo	Elettromec.a	9/2/01	83
26	ANSALDO G.M.	Campi (Ge)	Ansaldo	Elettromec.a	9/2/01	86
27	ANSALDO C.M.I.	Fegino	Ansaldo	Elettromec.a	9/2/01	88
28	ANSALDO MOTORI	Sestri Ponente (Ge)	Ansaldo	Elettromec.a	9/2/01	90
29	ANSALDO EX ASGEN	Monfalcone (Go)	Ansaldo	Elettromec.a	9/2/01	92
30	TERMOSUD	Gioia del Colle (Ba)	Ansaldo	Elettromec.a	9/2/01	94
31	ANSALDO EN. EX F. TOSI	Legnano (Mi)	Ansaldo	Elettromec.a	9/2/01	96



32	ANSALDO ENERGIA	S.S. Giovanni (Mi)	Ansaldo	Elettromec.a	9/2/01	99
33	F.B.M. HUDSON ITALIANA	Terno d'Isola (Bg)	Ex Fochi	Elettromec.a	22/2/01	101
34	Imprese Appalto FBM	Italia		Elettromec.a	22/2/01	102
35	FBM HUDSON Tecnici	Terno d'Isola (Bg)	Ex Fochi	Elettromec.a	22/2/01	104
36	Imp. Appalto Ansaldo Tra.	Italia		Materferro	23/2/01	105
37	Ansaldo Trasporti Tec.	Napoli	Ansaldo	Materferro	23/2/01	107
38	Ansaldo Trasporti	Napoli	Ansaldo	Materferro	23/2/01	108
39	Ansaldo Trasporti	S.S. Giovanni (Mi)	Ansaldo	Materferro	23/2/01	110
40	Cn F.Ili Neri	Livorno		Navalmec.ca	16/3/01	113
41	Imprese Appalto F.Ili Neri	Livorno		Navalmec.ca	7/3/01	114
42	Imprese Appalto Enichem	Brindisi		Impiantistica	7/3/01	115
43	Imprese Appalto Enichem	Marghera (Ve)		Impiantistica	7/3/01	115
44	Imprese Appalto Enichem	Ravenna		Impiantistica	7/3/01	115
45	Cn Pesaro	Pesaro		Navalmec.ca	7/3/01	117
46	Imprese Appalto Cn Pesaro	Pesaro		Navalmec.ca	7/3/01	118
47	MAGLIOLA	Santhià (Vc)		Materferro	7/3/01	119
48	C.N. TOMMASI	Ancona		Navalmec.ca	7/3/01	121
49	C.N. MORINI	Ancona		Navalmec.ca	7/3/01	123
50	C.N. A. C.R.N.	Ancona		Navalmec.ca	7/3/01	125
51	LIPS Italiana	Livorno	Fincantieri	Navalmec.ca	16/3/01	127
52	Imp. Appalto A.F. Servola	Servola (Ts)		Siderurgia	8/3/01	129
53	Imp. Appalto A.F.V. Beltr.	Marghera (Ve)		Siderurgia	8/3/01	129
54	Imp. Appalto Acc. Piomb.	Piombino (Li)		Siderurgia	8/3/01	129
55	Imprese Appalto ICMI	Napoli		Siderurgia	8/3/01	129
56	Imprese Appalto Ilva	Bagnoli (Na)		Siderurgia	8/3/01	129
57	Imprese Appalto Ilva	Cornigliano (Ge)		Siderurgia	8/3/01	129
58	Imprese Appalto Iritecna	Campi (Ge)		Siderurgia	8/3/01	129
59	A.F.V. BELTR e ITALSIDER	Marghera (Ve)	Ex Italsider	Siderurgia	8/3/01	131
60	C.s. IRITECNA	Campi (Ge)	Ilva Italsider	Siderurgia	8/3/01	135
61	ACCIERIE PIOMB. Tecnici	Piombino (Li)	Ilva Italsider	Siderurgia	8/3/01	139
62	ACCIERIE PIOMBINO	Piombino (Li)	Ilva Italsider	Siderurgia	8/3/01	140
63	C.s. Ilva O. Sinigaglia (2)	Cornigliano (Ge)		Siderurgia	8/3/01	145
64	C.s. IRITECNA tecnici	Campi (Ge)	Ilva Italsider	Siderurgia	8/3/01	146
65	C.s. O. Sinigaglia tecn.	Cornigliano (Ge)	Ilva Italsider	Siderurgia	8/3/01	147
66	FIREMA TRASPORTI	Tito (Pz)	Firema	Materferro	8/3/01	151
67	C.s. Ilva (2°)	Taranto	Ilva Italsider	Siderurgia	8/3/01	153
68	Impr. Appalto C.s. Ilva	Taranto		Siderurgia	8/3/01	154
69	C.s. Ilva - tecnici	Italia	Ilva Italsider	Siderurgia	8/3/01	155
70	BREDA PISTOIESI (2°)	Pistoia	Breda Ansaldo	Materferro	8/3/01	159
71	Imprese Appalto C.le Enel	Genova		Impiantistica	8/3/01	161
72	Imp. Appalto C.Add.Enel	Piacenza		Impiantistica	8/3/01	161
73	Imprese Appalto C.le Enel	Augusta		Impiantistica	8/3/01	161
74	Imprese Appalto C.le Enel	Bari		Impiantistica	8/3/01	161
75	Imprese Appalto C.le Enel	Bastardo		Impiantistica	8/3/01	161
76	Imprese Appalto C.le Enel	Brindisi Nord		Impiantistica	8/3/01	161
77	Imprese Appalto C.le Enel	Casella		Impiantistica	8/3/01	161
78	Imprese Appalto C.le Enel	Chivasso		Impiantistica	8/3/01	161
79	Imprese Appalto C.le Enel	Caorso		Impiantistica	8/3/01	161
80	Imprese Appalto C.le Enel	Fiumaretta Civ.chia		Impiantistica	8/3/01	161
81	Imprese Appalto C.le Enel	Fiumesanto		Impiantistica	8/3/01	161
82	Imprese Appalto C.le Enel	La Spezia		Impiantistica	8/3/01	161
83	Imprese Appalto C.le Enel	Livorno		Impiantistica	8/3/01	161
84	Imprese Appalto C.le Enel	Mercure		Impiantistica	8/3/01	161
85	Imprese Appalto C.le Enel	Monfalcone		Impiantistica	8/3/01	161
86	Imprese Appalto C.le Enel	Napoli Levante		Impiantistica	8/3/01	161



87	Imprese Appalto C.le Enel	Ostiglia		Impiantistica	8/3/01	161
88	Imprese Appalto C.le Enel	Pietrafitta		Impiantistica	8/3/01	161
89	Imprese Appalto C.le Enel	Piombino		Impiantistica	8/3/01	161
90	Imprese Appalto C.le Enel	Porto Corsini		Impiantistica	8/3/01	161
91	Imprese Appalto C.le Enel	Porto Empedocle		Impiantistica	8/3/01	161
92	Imprese Appalto C.le Enel	Porto Marghera		Impiantistica	8/3/01	161
93	Imprese Appalto C.le Enel	Porto Tolle		Impiantistica	8/3/01	161
94	Imprese Appalto C.le Enel	Portoscuso		Impiantistica	8/3/01	161
95	Imprese Appalto C.le Enel	Priolo Gargallo		Impiantistica	8/3/01	161
96	Imprese Appalto C.le Enel	Rossano		Impiantistica	8/3/01	161
97	Imprese Appalto C.le Enel	S. Barbara Cavriglia		Impiantistica	8/3/01	161
98	Imprese Appalto C.le Enel	S. Filippo del Mela		Impiantistica	8/3/01	161
99	Imprese Appalto C.le Enel	Santa Gilla		Impiantistica	8/3/01	161
100	Imprese Appalto C.le Enel	Sulcis		Impiantistica	8/3/01	161
101	Imprese Appalto C.le Enel	Tavazzano		Impiantistica	8/3/01	161
102	Imprese Appalto C.le Enel	Termini Imerese		Impiantistica	8/3/01	161
103	Imprese Appalto C.le Enel	Torvaldaliga Sud		Impiantistica	8/3/01	161
104	Imprese Appalto C.le Enel	Trino Vercellese		Impiantistica	8/3/01	161
105	Imprese Appalto C.le Enel	Turbigo		Impiantistica	8/3/01	161
106	Imprese Appalto C.le Enel	Vado Ligure		Impiantistica	8/3/01	161
107	Imprese Appalto C.le Enel	Fusina		Impiantistica	8/3/01	161
108	Imprese Appalto C.le Enel	Piacenza		Impiantistica	8/3/01	161
109	Imp. Appalto Campog. Enel	Larderello		Impiantistica	8/3/01	161
110	Imprese Appalto Dalmine	Bergamo		Siderurgia	9/3/01	167
111	Imp. Appalto Dalmine Tps	Bergamo		Siderurgia	9/3/01	167
112	DALMINE Tecnici	Dalmine (Bg)	Ilva	Siderurgia	9/3/01	168
113	DALMINE TPS Tecnici	Sabbione (Bg)	Ilva Fochi	Siderurgia	9/3/01	168
114	DALMINE spa	Dalmine (Bg)	Ilva	Siderurgia	9/3/01	169
115	DALMINE T.P.S.	Sabbio Berg.co (Bg)	Ilva Fochi	Siderurgia	9/3/01	170
116	ACCIAI SPECIALI TERNI	Torino	Ilva Italsider	Siderurgia	14/3/01	171
117	Ilva LAMINATI PIANI	Torino	Ilva Italsider	Siderurgia	14/3/01	171
118	WHIRLPOOL EUROPE	Napoli	Whirlpool	Eldom	4/4/01	175
119	C.s. Ilva	Taranto	Ilva Italsider	Siderurgia	5/4/01	179
120	I.M.S.A.	Messina		Materferro	6/4/01	181
121	NUOVO PIGNONE	Massa Carrara	N. Pignone	Elettromec.a	6/4/01	185
122	Imp. Appalto A.F. Servola	Servola (Ts)		Siderurgia	17/4/01	189
123	Imp. Appalto A.F.V.	Marghera (Ve)		Siderurgia	17/4/01	189
124	Beltrame					
125	Imprese Appalto Acciaierie	Piombino (Li)		Siderurgia	17/4/01	189
126	Imprese Appalto AST	Torino		Siderurgia	17/4/01	189
127	Imprese Appalto ICMI	Napoli		Siderurgia	17/4/01	189
128	Imprese Appalto Ilva	Bagnoli (Na)		Siderurgia	17/4/01	189
129	Imprese Appalto Ilva L.P.	Torino		Siderurgia	17/4/01	189
130	Imp.Appalto Ilva O. Sinigaglia	Cornigliano (Ge)		Siderurgia	17/4/01	189
131	Imprese Appalto Iritecna	Campi (Ge)		Siderurgia	17/4/01	189
132	S.G.I.	Civitanova M. (Mc)		Materferro	18/4/01	191
133	NUOVA SIET	Taranto		Siderurgia	5/4/01	193
134	C.s. Ilva (chiarimenti)	Taranto	Ilva Italsider	Siderurgia	23/4/01	195
135	C.s. Ilva	Taranto		Siderurgia	23/4/01	197
136	Ansaldo ITALTRAFO	S. Palomba (Rm)	Ansaldo	Materferro	23/4/01	199
137	Ansaldo ITALTRAFO tecn	S. Palomba (Rm)	Ansaldo	Materferro	23/4/01	203
138	CIMA	Mantova		Materferro	23/4/01	205
139	O.ME.CA (2°)	Reggio Calabria	Breda Ansaldo	Materferro	23/4/01	209
140	Cnl EX BREDA (2°)	Marghera (Ve)	Fincantieri	Navalmec.ca	23/4/01	211

141	OFF. FIREMA (2°)	Cittadella (Pd)	Firema	Materferro	23/4/01	213
142	Cnl FINCANTIERI (2°)	C.mare di Stabia	Fincantieri	Navalmec.ca	23/4/01	215
143	Nuova siet (chiarimento)	Taranto		Siderurgia	2/5/01	217
144	MECFOND	Napoli		Siderurgia	11/5/01	219
145	BARI FONDERIE MERID.	Bari	Finmeccanica	Siderurgia	28/05/01	223
146	MATERIT	Casale Mon. (Al)	Materit	Pannelli	8/6/01	227
147	MATERIT	Ferrandina (Mt)	Materit	Pannelli	8/6/01	227
148	AVIS	C.mare Stabia (Na)	Breda Ansaldo	Materferro	18/1/01	
149	AVIS	C.mare Stabia (Na)	Breda Ansaldo	Materferro	1996	
150	BREDA PISTOIESI	Pistoia	Breda Ansaldo	Materferro	4/9/99	
151	Cnl	Palermo	Fincantieri	Navalmec.ca	1996	
152	CA.MED.	Napoli	ex Fincantieri	Navalmec.ca	1998	
153	COLGED	Lucca		varie	16/11/00	
154	FIAT FERROVIARIA	Savigliano (Cu)	Fiat Ferrovia	Materferro	1/6/99	
155	Imprese Appalto AVIS	C.mare Stabia (Na)		Materferro	18/1/01	
156	SEBN	Napoli	ex Fincantieri	Navalmec.ca	1998	
157	SOFER	Pozzuoli (Na)	Breda Ansaldo	Materferro	1996	
158	SOFER	Pozzuoli (Na)	Breda Ansaldo	Materferro	6/2/01	
159	Porto di Trieste	Trieste				
160	Porto di Palermo	Palermo				
161	Porto di Chioggia e Venezia	Chioggia e Venezia				
162	Porto di Genova	Genova				
163	Porto di Napoli	Napoli				

### 5.3. Atti equipollenti a quelli emanati dal Ministro del Lavoro.

Agli atti di indirizzo del Ministro del Lavoro, quali certificazioni di carattere generale, nelle quali si attesta l'esposizione in determinati siti, si debbono aggiungere gli atti di accertamento omologhi, tra i quali, quelli dell'INAIL, e l'iscrizione nel Registro degli Esposti della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3, legge 22/2001:

infatti, il TAR del Lazio con la Sentenza n. 5750/09 ha così stabilito:

*“Va invece accolta la doglianza con la quale i ricorrenti lamentano infine che la Regione Friuli Venezia Giulia, la cui Associazione Esposti Amianto è appunto ricorrente unitamente agli altri soggetti in epigrafe indicati, è tra le regioni più colpite di Italia per numero di vittime da amianto, come dimostra la documentazione dell'Autorità Portuale di Trieste e dell'Azienda Servizi Sanitari n. 1 Triestina, mentre risulta assente nel provvedimento INAIL, come è completamente assente il Lazio, la Regione Piemonte per gli stabilimenti eternit e le cave di Balangero e Casale Monferrato.*

*Ma in particolare per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia il decreto ministeriale e l'atto dell'INAIL impugnati sono in conflitto anche con lo statuto regionale e con la L.R. n. 22 del 2001 che all'art. 3 reca il registro degli esposti, con i relativi siti inquinati e che in quanto tali dovrebbero essere contemplati nel provvedimento ministeriale ed in quello dell'INAIL.*

*In particolare la norma ora citata stabilisce che: "1. La Regione istituisce un Registro regionale degli esposti e un Registro regionale dei mesoteliomi e delle altre neoplasie correlabili all'esposizione all'amianto.*

*5. Si intendono per esposti tutte le persone che a diverso titolo, in maniera diretta o indiretta, siano state o risultino tuttora esposte all'amianto, con particolare riguardo a un'accurata anamnesi lavorativa della persona come principalmente ricavabile dal libretto di lavoro e in applicazione dei criteri forniti dalla letteratura scientifica con i migliori livelli di evidenza."*

*Ora il livello regionale di tutela dei predetti lavoratori appare intaccato dal Regolamento statale e delle istruzioni dell'INAIL nelle parti poste sopra in evidenza, dal momento che i lavoratori esposti all'amianto negli stabilimenti del Friuli Venezia Giulia pur facenti parte di atti di indirizzo, per l'interpretazione restrittiva delle norme di cui all'art. 1 commi 20 e 21 della Legge statale offerta dall'Amministrazione è come se perdessero o si vedessero circoscritto inopinatamente il livello nazionale di tutela e tutto ciò per mezzo di una norma secondaria di attuazione della legge statale.*

*Ancora una volta in base al principio di gerarchia delle fonti il potere regolamentare deve trovare un espresso fondamento legislativo, in assenza del quale deve ritenersi preclusa la possibilità, per la fonte secondaria, di intervenire per colmare, in materia disciplinate dalla legge, eventuali lacune lasciate dalla legislazione regionale o statale (Consiglio di Stato, sezione VI, 3 ottobre 2007, n. 5095) oppure incidere proprio sulla legislazione regionale che disciplina la fattispecie. Anche dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, infatti, la legislazione regionale ed anche quella delle regioni a statuto speciale come è il Friuli Venezia Giulia fa sempre parte delle cd. fonti primarie, seppure del tipo sub primario, mentre i regolamenti appartengono al tipo di fonti secondarie, che quindi devono essere resi compatibili con le prime. Può discutersi che la norma regionale in questione e sopra riportata possa a sua volta essere divenuta incompatibile con la legislazione statale di cui alla L. n. 247 del 2007, perché è precedente a quest'ultima, ma anche in quel caso di certo non spetta alla potestà regolamentare dell'amministrazione statale di adeguarla alla fonte sovraordinata (C. Stato, n. 5095/2007 cit.) quanto piuttosto alla potestà normativa regionale". Conseguentemente, per quanto riguarda le Regioni a statuto speciale, gli atti ministeriali vengono sostituiti con gli atti regionali, ovvero con qualsiasi atto equipollente, ed all'atto di indirizzo del Ministro debbono essere equiparati anche quelli dell'INAIL conferenti accertamento di esposizione.*

#### **5.4. Sentenza TAR Lazio n. 5750/09.**

Con la Sentenza del TAR del Lazio n. 5750/09 veniva accolto il ricorso e dichiarata la parziale nullità del Decreto del Ministro del Lavoro attuativo della fattispecie contemplata nell'art. 1, commi 20, 21 e 22, legge 247/07, che riporta il beneficio contributivo al coefficiente del 50% del periodo di esposizione utile a maturare anticipatamente il diritto al trattamento pensionistico, e dunque ad accedere preventivamente al relativo trattamento e risolvere il rapporto di lavoro.

Così il TAR del Lazio:

***“11. Il ricorso va pertanto accolto e per l’effetto va annullato nel D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dell’Economia e Finanze in data 12 marzo 2008 ed in particolare nell’art. 1, lett. b) l’espressione “ nei reparti indicati nei predetti atti di indirizzo, limitatamente ai reparti od aree produttive per i quali i medesimi atti riconoscano l’esposizione protratta fino al 1992;” e nell’atto di cui alla nota INAIL – Direzione Centrale prestazioni – Ufficio III n. 60002 del 19 maggio 2008 ed in particolare al quarto capoverso l’espressione “nei reparti per i quali i predetti atti di indirizzo riconoscano l’esposizione protratta fino a tutto il 1992”, il quinto capoverso e l’elenco di cui all’allegato 3 nella parte in cui non prevede l’applicazione dei benefici di cui all’art. 13, comma 8 della L. n. 257 del 1992 nei confronti di lavoratori i cui stabilimenti siano ricompresi in altrettanti atti di indirizzo che recano date di esposizione entro il 1992.***

*12. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, in relazione agli Enti autori degli atti gravati, possono essere compensate nei confronti della Presidenza e della Regione Friuli Venezia Giulia.*

*P.Q.M.*

***Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Sezione Terza bis definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e per l’effetto annulla il D.M. del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale e del Ministero dell’Economia e Finanze in data 12 marzo 2008 e l’atto di cui alla nota INAIL – Direzione Centrale prestazioni – Ufficio III n. 60002 del 19 maggio 2008 nelle parti e secondo le modalità in motivazione indicate.***

***Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa”.***

***5.5. La proroga dei termini, con l’art. 6, comma 9 bis, legge 25/2010 e norma interpretativa (riproducente l’art. 1, lettera b) del DM 12.03.2008, annullato dal TAR del Lazio).***

Con l’art. 6, comma 9bis, legge 25/2010, sono stati prorogati i termini del 15.06.05, apparentemente per i lavoratori di pochi siti:

*"E' consentita, fino al 30 giugno 2010, la presentazione del curriculum professionale di cui all'articolo 2, comma 4, lettera c), del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 12 maggio 2008. A tali fini, l'articolo 1, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, si interpreta nel senso che gli atti di indirizzo ministeriale ivi richiamati si intendono quelli attestanti l'esposizione all'amianto protratta fino al 1992, limitatamente alle mansioni e ai reparti ed aree produttive specificamente indicati negli atti medesimi".* Ne è evidente l'illegittimità costituzionale, e la palese discriminazione, che si può far valere anche a titolo di risarcimento dei danni.

#### **5.6. Il giudizio innanzi il Consiglio di Stato e i ricorsi alla Corte Europea per i diritti dell'uomo, ed amministrativi alla Commissione Europea.**

Il Ministero del Lavoro e delle Finanze, e la stessa Inail, hanno impugnato la Sentenza del TAR innanzi il Consiglio di Stato, che non si è ancora pronunciato nel merito, pur nell'esecutività della Sentenza di primo grado.

Successivamente all'approvazione della norma interpretativa, era stata proposta istanza di sospensiva, alla quale dopo le eccezioni circa la illegittimità costituzionale della nuova norma, e le eccezioni di pregiudizialità comunitaria, e di violazione dell'art. 6 Cedu e 47 della Carta di Nizza, su invito del Presidente del Consiglio di Stato, l'avvocatura dello Stato ha deciso di desistere dalla istanza, sicché ad oggi la Sentenza del TAR è ancora esecutiva.

Contemporaneamente, la nuova norma cosiddetta interpretativa è stata impugnata innanzi la Corte Europea per i diritti dell'uomo ed innanzi la Commissione con ricorso amministrativo, per denunciarne il carattere discriminatorio, e contrario ai principi del giusto processo, in quanto lo Stato legittima ex post con una legge un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione, e soprattutto perché dopo aver ricorso al Consiglio di Stato interviene con una legge per ribaltare l'esito del giudizio di primo grado, in materie che attengono a diritti soggettivi, quale quello alla pensione, a copertura costituzionale e contemplati dalle norme di diritto internazionale e di diritto comunitario.

#### **5.7. Il numero delle domande all'Inail e la mancata loro istruttoria.**

Come è emerso nello stesso Convegno organizzato dall'Inail il 28.04.2010, risultavano depositate nel 2009 in quasi diciotto anni di vigenza della legge *"quasi 565.000 domande"* di cui *"sono state accolte circa 167.000 (delle quali 129.000 per periodi superiori al decennio, quindi utili*

ai fini dei benefici previdenziali). Quelle respinte sono state 300.000 e 185.000 quelle rimaste in istruttoria (domande e/o periodi lavorativi)”.

Inutile dire che l’Inail tiene in istruttoria centinaia di migliaia di domande presumibilmente depositate prima del 15.06.2005, superando così di gran lunga il termine di ragionevole durata del procedimento amministrativo, ed arrecando un ingiusto pregiudizio agli aventi diritto, che rimangono in attesa del rilascio della certificazione necessaria per ottenere l’accredito contributivo e con il decorso del tempo hanno maturato e maturano automaticamente l’età ed il massimo della contribuzione per acquisire il diritto alla prestazione previdenziale senza alcuna maturazione legata alla loro pregressa esposizione all’amianto.

In questo caso è possibile domandare il risarcimento dei danni, ex art. 2bis<sup>6</sup>, l. 241/90, come novellata per effetto dell’art. 7 della legge 69 del 2009, e con le norme di cui alla responsabilità contrattuale (per violazione del contratto sociale) e alla responsabilità aquiliana (per lesione del principio del *neminem laedere*).

## **6. Lo stoccaggio e l’inertizzazione dell’amianto.**

Le discariche di amianto sono pericolose, anche per le falde acquifere, ed il giusto approccio è innanzitutto in riconoscimento della loro pericolosità, e la relativa classificazione. Invece ad oggi non si pone ancora il passaggio delle discariche per amianto nella classificazione tra quelle per i rifiuti pericolosi, e per la mancata imposizione di una distanza minima da assicurare rispetto alle abitazioni, agli altri limiti alla loro localizzazione e per i sistemi gestionali e di monitoraggi più restrittivi. Che l’amianto non sia innocuo, anche se chimicamente è inerte, è ormai un dato acquisito, poiché biologicamente non lo è, poiché la bassissima reattività chimica degli amianti favorisce la loro particolare azione tossica in particolare per quanto riguarda l’asbestosi e il mesotelioma.

Le tecniche di trasformazione cristallo/chimica sono estremamente interessanti e possono rappresentare una efficace alternativa alla discariche, e sono stati messi a punto dal Prof. Alessandro Gualtieri, Professore di Mineralogia presso l’Università di Modena e Reggio Emilia.

## **7. Conclusioni.**

---

<sup>6</sup> Le pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento.

Si può facilmente concludere che i lavoratori hanno pagato un “*prezzo incommensurabile all’egoismo imprenditoriale*” ed al lassismo di alcune Istituzioni che non sono state in grado (o non hanno voluto?) far rispettare le norme di salvaguardia della salute e della incolumità psicofisica, in presidio dei diritti fondamentali della persona umana, con conseguenze drammatiche in termini di vite umane e di costi sociali, tanto che il problema amianto è una catastrofe ed una tragedia che supera l’ambito squisitamente sanitario e risarcitorio, e che impone invece scelte radicali fino alla completa bonifica di tutti i siti dove è presente, nell’ottica di una prevenzione primaria, che è l’unica possibile per evitare di proseguire nell’esposizione, e dunque per non aggravare il rischio, e per rimuoverlo completamente per le future generazioni.

**Roma, 28.08.2010**

**Avv. Ezio Bonanni**